



MALATTIA: TELECOM ZONA FRANCA!

Emanato unilateralmente un regolamento sulla malattia contenente diverse clausole vessatorie che, probabilmente, hanno il solo scopo di speculare su chi è sofferente attraverso la costruzione di pretesti e cavilli utilizzati per non pagare l'indennità. Per far quadrare i conti di fine anno tutto è lecito, ma qual è la legislazione di riferimento?

Il regolamento sulla malattia emanato unilateralmente dalla Telecom, nel mese di ottobre, è l'ultimo atto, in termini cronologici, di una serie di azioni che si pongono, secondo noi, fuori dalla vigente legislazione.

Tralasciando le gravi illicite relative alla vicenda delle intercettazioni telefoniche, in attesa delle conclusioni dei giudici sulla responsabilità o meno aziendale, è bene invece, sottolineare: le esternalizzazioni ad hoc, i diritti sindacali trasformati in concessioni, il controllo a distanza e la violazione della privacy dei lavoratori che viene effettuata attraverso un uso illegittimo dei sistemi informatici quali il WFM e il SIEBEL, le pressioni che spesso diventano vere e proprie imposizioni sulla fruizione delle ferie, le coercizioni sulle vendite subite dai tecnici, l'insistenza sui lavoratori anziani per indurli ad accettare il pensionamento anticipato, il mancato pagamento di tutto quanto spettante a chi utilizza i permessi ex lege 104/92, il mancato pagamento dei buoni pasto ai part-time al 75%, l'indebito e non autorizzato prelievo dai fogli paga dei "20 euro per la contrattazione", la consegna di buste paga incomprensibili e che spesso contengono errori.

Di fronte a tanta sfrontatezza non è possibile rimanere passivi!

Se in un'azienda prevale l'arroganza, l'ingiustizia, la discriminazione, la disuguaglianza e il clientelismo prima o poi ognuno rischia di subirne le conseguenze.

Sulla malattia, infatti, giungono notizie relative ai primi infondati provvedimenti disciplinari che sanzionano oltremisura i lavoratori prevedendo anche il mancato pagamento dell'indennità.

Gli addebiti contestati si riferiscono a violazioni del regolamento emanato unilateralmente dall'azienda, in contrasto con la legge, di cui le persone colpite dalla contestazione disciplinare non erano nemmeno a conoscenza.

Se la Telecom può interpretare ogni norma contrattuale a proprio piacimento, non riusciamo a comprendere a cosa possa servire la contrattazione collettiva. Presumibilmente, considerando quanto accade, a nulla. Forse è per questo motivo che l'azienda propone tempestivamente ai responsabili la sola pubblicazione delle proprie normative, disinteressandosi, invece, a distanza di un anno dalla firma, della consegna o almeno di rendere disponibile per tutti la consultazione del CCNL, anche per chi non ha la possibilità di collegarsi alla rete intranet.



Oggi il lavoratore non deve difendersi **dall'interpretazione datoriale del contratto di lavoro, ma da regolamenti aziendali che riscrivono il CCNL** è ciò ovviamente ci pare inconcepibile.

Quindi, per un'efficace tutela, in attesa dei tanti ricorsi che ci auguriamo vengano proposti con l'assistenza delle OO.SS. e, delle successive sentenze che siamo certi smantelleranno le vessazioni aziendali, di seguito forniamo alcuni utili consigli sulle problematiche basilari:

Comunicazione di inizio malattia

Comunicare la propria assenza prima dell'inizio del turno o entro la fascia di flessibilità, oppure prima delle 09.00 per i lavoratori turnisti sono obblighi che spesso, per una serie di motivazioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, non possono essere rispettati.

Dunque è evidente il carattere vessatorio di tale norma.

L'art. 36 del CCNL, invece, dispone che in caso di assenza per malattia il lavoratore deve darne avviso all'azienda **tempestivamente entro il primo giorno in cui si è verificata l'assenza**.

Per la dottrina giuridica, poi, il concetto di tempestività non è certamente favorevole all'interpretazione aziendale, anzi.

Per una maggiore tutela e considerate le difficoltà che si riscontrano sconsigliamo ai lavoratori la comunicazione telefonica dell'assenza e suggeriamo, per chi ne ha la possibilità, di inviare un fax all'azienda (responsabile e/o punto delega e/o RU competenti); in questo modo, in caso di contestazione si può risalire all'orario della comunicazione e far stabilire al giudice se è stato rispettato il criterio della tempestività. In alternativa utilizzare l'email.

Le stesse considerazioni valgono anche per la comunicazione della prognosi.

Termini e modalità di invio della certificazione

La normativa aziendale impone di giustificare l'assenza facendo pervenire all'azienda il certificato **entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza stessa** come stabilito dall'art. 36 del CCNL. Di fatto, secondo la Telecom, **il certificato deve essere inviato il giorno successivo all'inizio della malattia se rilasciato il primo giorno, ma deve essere inviato nella stessa giornata se rilasciato il secondo giorno**.

A nostro giudizio, invece, tale norma contrattuale e la sua interpretazione aziendale **modifica in pejus**, l'art. 2 D.L. 663/1979 e l'art. 15 L. 155/1981.

Infatti, anche sugli stessi certificati INPS a lettura ottica, rilasciati dai medici, è ben evidente il riferimento di legge e la nota: *"da recapitare o trasmettere con raccomandata A.R. a cura del lavoratore al DATORE DI LAVORO, entro due giorni dal rilascio"*. Crediamo che il legislatore abbia



F.I.A.L.TEL.

FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI COMUNICAZIONI

previsto una simile norma proprio per garantire al malato un tempo ragionevolmente necessario per l'organizzazione e l'invio del certificato.

Il nostro consiglio è quindi quello di farsi certificare la malattia sempre sui moduli INPS e non sul ricettario personale del medico.

Attualmente è comunque obbligatorio intentare un ricorso contro l'azienda per il riconoscimento della malattia il cui certificato sia stato inviato entro due giorni dal rilascio e non, come da regolamento datoriale, il giorno successivo.

Per quanto riguarda, invece, l'anticipo dell'invio del certificato via fax, contrariamente a quanto sostenuto dai firmatari del contratto, alla luce della normativa unilaterale emanata, tale possibilità non risulta essere utile per il lavoratore, ma per la sola azienda. Il lavoratore ha l'ulteriore incombenza di inviare un fax, senza ottenere un vantaggio tangibile poiché, in questo caso, deve comunque procedere all'invio o consegna del certificato originale nei tempi previsti dalla legge (2 giorni dal rilascio).

Proponiamo, quindi, conoscendo le gravi problematiche legate al recapito della posta nei centri di lavoro e per maggiori garanzie sul rispetto della privacy, di inviare il certificato medico con raccomandata A.R. alle RU competenti, anche perché, sempre secondo la Telecom, **il rischio dell'eventuale smarrimento è a carico del lavoratore con le possibili conseguenze economiche e disciplinari.**

Altre discutibili imposizioni si rilevano nei vari paragrafi della regolamentazione.

Riteniamo che tale normativa possa essere utilizzata per ridurre i costi legati alla malattia, soprattutto quelli di fine anno, poiché rende estremamente difficoltoso il rispetto di regole probabilmente strutturate ad arte con il solo scopo di aprire ampi margini di discrezionalità interpretativa aziendale e quindi cercare pretesti per evitare di pagare l'indennità ai lavoratori.

Quanto sta accadendo dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il fallimento di una politica concertativa che ha trasformato nel tempo i diritti, che spettano a tutti, in concessioni che privilegiano pochi.

La Fialtel, pertanto, ritiene che, mancando da tempo i presupposti per affrontare le problematiche in seri e costruttivi confronti, l'unica strada percorribile per riconquistare ogni diritto negato e per contrastare simili comportamenti aziendali sia quella delle vertenze legali con decine, centinaia di ricorsi da presentare nelle sedi competenti, ed è ciò che farà a tutela dei propri iscritti.

Roma, 9 dicembre 2006

La Segreteria Nazionale

*FIALTEL: Segreteria Nazionale – Casella Postale 19277 – 00173 ROMA (Cinecittà est) - tel. 06 9309321 fax 06 23328462
Internet : www.fialtel.it E-mail: fialtel@fialtel.it*